

Comune di Chiusa San Michele

Città Metropolitana di Torino

PARERE SUI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024

Il sottoscritto Dasso dr. Roberto, nella qualità di Revisore Unico del conto del comune di Chiusa San Michele, nominato per il triennio 2021-2023,

- ricevuto in data 7 febbraio 2022 via mail la proposta di deliberazione G.C. n. 7 del 17/01/2022 con oggetto “ programmazione fabbisogni del personale 2022/2024;
- visto l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 che prevede l'obbligo da parte dell'organo di revisione contabile degli enti locali di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- visto l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- preso atto che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato con la legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare;
- preso atto che a seguito della ricognizione del personale e della verifica eccedenze non sono state rilevate eccedenze di personale, confermando la dotazione organica dell'Ente;
- visto l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;
- visto il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

- visto il prospetto di calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, dal quale si evince che il Comune di Chiusa di San Michele si colloca nella seconda fascia, in base al valore soglia del 29,11%, conseguentemente non può incrementare tale valore rispetto a quello corrispondente nell'ultimo rendiconto della gestione regolarmente approvato;
- preso atto del rispetto di tale limite da parte del Comune, a seguito delle previste assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- preso atto delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno 2021 e che avranno luogo nell'anno 2022 e la conseguente necessità, da parte del Comune, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato per il soddisfacimento dei servizi offerti alla collettività;
- considerato che è stato approvato il Piano triennale di azioni positive 2021/2023, in tema di pari opportunità, con deliberazione di G.C.n. 21 del 04/03/2021;
- visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di programmazione fabbisogni di personale 2022/2024, raccomandando, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001, prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni.

Chiusa San Michele, 9 febbraio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

(DASSO dr. Roberto)

